RIEPILOGO NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Si ricorda che vengono definiti "esportatori abituali" i contribuenti che nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari.

Dal 1° gennaio, quindi, i suddetti soggetti passivi Iva che operano con l'estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo (cosiddetto "plafond") corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come già comunicato con ns. circolare n. 14/2020, l'articolo 12-septies, D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni nella procedura per la non imponibilità iva e per l'emissione delle dichiarazioni d'intento.

In particolare:

- la dichiarazione di intento non deve più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
- non vi è più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle entrate;
- gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall'Agenzia delle Entrate devono essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l'obbligo da parte dell'importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Oltre alle suddette semplificazioni e sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato modificato anche il profilo sanzionatorio, portando la sanzione prevista da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate; infatti i fornitori, sono obbligati a verificare la dichiarazione d'intento sul sito dell'Agenzia delle Entrate e tenerne stampa.

All'atto della sua introduzione l'attuazione del Decreto Crescita era rinviata all'emissione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate emesso in data 27 febbraio 2020 con il n. 96911. Tale provvedimento ha introdotto le modalità operative di attuazione delle semplificazioni permettendo agli esportatori abituali, a partire dal 2 marzo 2020 e con il semplice accesso al proprio "Cassetto fiscale", di consultare per ciascun fornitore le informazioni necessarie contenute nelle dichiarazioni d'intento stesse.

Si ricorda, che con il provvedimento citato è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzare sempre dal 2 marzo 2020.

In sintesi anche per il 2021:

Sono aboliti i seguenti obblighi	- consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale - annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri sia per l'esportatore abituale che per il fornitore e relativa indicazione nella fattura di vendita delle stesse - consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento
Restano validi i seguenti obblighi	- trasmissione telematica, ad opera dell'esportatore abituale, della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta - Indicazione nella fattura (onere del fornitore) del numero di protocollo telematico attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento
Sanzioni	- proporzionali dal 100% al 200% dell'imposta
Modello da utilizzare	- provvedimento 2 marzo 2020

Cordiali saluti.

Roma, 8 gennaio 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA